

TRIBUNALE DI VITERBO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO

| |
|--|
| <p>Protocollo per la gestione delle udienze civili durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19</p> |
|--|

- **VISTO** l'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 relativo a "*Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid -19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*";
- **VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
- **VISTO** il decreto ministeriale 27 aprile 2009, recante "*Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia*";
- **VISTO** il decreto del Ministro della Giustizia del 21 marzo 2011 , n. 44 recante "*Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24*" come modificato dal decreto ministeriale 15 ottobre 2012, n. 209, e dal decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 48;
- **VISTO** il D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17.12.2012 n.221;
- **VISTO** il provvedimento del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale per i

Sistemi Informativi Automatizzati avente ad oggetto i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali come previsto dall'art. 2 commi secondo lett. i) e settimo, del decreto legge 8 marzo 2020 n.11, nonché, in quanto compatibili, per i collegamenti previsti dall'art. 2, comma ottavo, del medesimo decreto legge;

- **VISTI** i provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020 ed il vademecum DGSIA per l'accesso e l'uso della cd. stanza virtuale;

- **VISTA** la delibera CSM 186 VV 2020 dell'11.3.2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative, anche per via telematica, previa fattiva interlocuzione con l'Avvocatura;

- **VISTI** i provvedimenti del Presidente del Tribunale di Viterbo del 7 marzo e del 23 marzo 2020;

- **VISTA** l'approvazione dei modelli di protocollo nazionali da parte di CSM e di CNF del 1/4/2020;

- **RITENUTO** che, al fine di garantire lo svolgimento delle udienze con “*modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti*” è opportuno individuare soluzioni condivise tra Tribunale, Avvocatura e DGSIA, sì da offrire una cornice di riferimento uniforme con protocolli assunti in sede locale, per la durata del periodo emergenziale;

Tutto ciò considerato, vengono adottate le seguenti misure organizzative tese a disciplinare per il settore civile le udienze e le modalità del relativo svolgimento, sentiti il Presidente della Sezione Civile, dott. Eugenio Turco e il Magistrato settore civile, dott. Mauro Ianigro

PERIODO COMPRESO TRA IL 9 MARZO 2020 E IL 15 APRILE 2020

Sospensione dei termini e rinvio delle udienze.

Procedimenti che richiedono la trattazione.

Con riguardo ai procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 83 co. 3 lett. a) del D.L. 18/2020, si procede al rinvio delle udienze con apposito provvedimento del Giudice (ALL. 1)

Per le udienze aventi ad oggetto procedimenti nelle materie di cui al comma 3 dell'art. 83 lett. a) del D.L. 18/2020 la scelta delle modalità di trattazione è rimessa al Giudice. Per i procedimenti la cui ritardata trattazione può comportare grave pregiudizio per le parti, anche i procuratori delle stesse possono formulare motivata richiesta di trattazione urgente da presentare in calce alla citazione o al ricorso al Presidente della Sezione Civile, quale delegato del Presidente del Tribunale e, con separata istanza, al Giudice che procede, per le cause già assegnate.

Ove, anche a richiesta delle parti, si riconosca alla causa carattere di urgenza, il Giudice può procedere alla celebrazione dell'udienza nelle forme di cui all'art. 83, comma 7, lettere e), f) e h), D.L. n. 18/2020.

PERIODO COMPRESO TRA IL 16 APRILE E IL 30 GIUGNO 2020

1. Rinvio d'ufficio delle udienze

Ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera g), D.L. 18/2020, i procedimenti non rientranti tra quelli menzionati dall'art. 83 co. 3 e che consentono il differimento senza pregiudizio per le parti coinvolte, sempre che non si possa ricorrere alle modalità di trattazione di cui al comma 7, lettere h) e f), verranno rinviati d'ufficio a data successiva al 30.06.2020 con provvedimento (ALL. 2) da comunicarsi tempestivamente a cura della Cancelleria, ferma restando la facoltà delle parti di presentare motivata istanza di anticipazione d'udienza per comprovati ed indifferibili motivi di urgenza.

2. Udienze civili mediante trattazione scritta (art. 83 lett. h)

In base alle previsioni dell'art. 83 D.L. 18/2020, secondo cui “...*Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice*”, si conviene quanto segue:

- 1) Il Giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h) del D.L. 18/2020, con provvedimento telematico (ALL. 3), assegnando alle parti congrui termini, eventualmente differenziati, per il deposito telematico delle note scritte, redatte preferibilmente per punti, contenenti le sole istanze e conclusioni;
- 2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l'annotazione “*trattazione scritta*”;
- 3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di “svolgimento” delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo;
- 4) l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato “fuori udienza” il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;
- 5) il Giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i

termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori;

6) I Difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato.

Il mancato deposito di note scritte è equiparato alla mancata comparizione; sicché, qualora nessuna delle parti abbia depositato note scritte, si procederà ai sensi dell'art. 309 c.p.c.

Nell'ipotesi di prima udienza, ove una, o più, delle parti convenute si costituisca oltre il termine fissato per il deposito delle note, fermi gli effetti di cui all'art. 166 c.p.c, il Giudice, impregiudicati i diritti di prima udienza, disporrà rinvio della causa onde valutare la possibilità di disporre ulteriore scambio di note scritte di cui al precedente periodo, da comunicarsi con separato provvedimento;

7) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il Giudice potrà chiedere ai Procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.

8) il Giudice, alla data ed ora fissate, redigerà apposito verbale (ALL. 4) in cui:

- a) verificherà la rituale comunicazione del provvedimento di cui al punto 1)
- b) darà conto dello svolgimento dell'udienza con le modalità indicate;

- c) indicherà le parti che hanno provveduto al tempestivo deposito delle note;
- d) riserverà il deposito fuori udienza del provvedimento (definitivo o interlocutorio, con eventuale indicazione dell'udienza di prosecuzione) previa verifica della regolarità delle notifiche e della avvenuta costituzione; da tale data decorreranno i termini di legge per lo scioglimento della riserva;

3. Udienze con modalità da remoto (art. 83 co. 7 lett. f)

3.1 Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7, lett. f), D.L. n.18/2020 prevede "*lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia*"; pertanto, tale modalità di celebrazione dell'udienza potrà essere utilizzata solo quando sia prevista la partecipazione delle parti e dei difensori, senza altri soggetti.

La disposizione prescrive, inoltre, che "*prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento*";

conseguentemente si conviene quanto segue:

1. Prima dell'udienza il Giudice emetterà un provvedimento (ALL. 5a - 5b) che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente pari ad almeno 15 gg, salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla Cancelleria ai Procuratori delle parti ed al Pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.
2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potran-

no essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.

3. Le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

4. I Procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato

5. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l'annotazione “*udienza da remoto*”.

3.2 Svolgimento dell'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *“il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni sarà dato atto nel processo verbale”*.

Pertanto, nel verbale di udienza (ALL. 6) il Giudice:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti presenti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);

2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della

dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati;

3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

4. il Giudice, i Procuratori delle parti e le parti, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;

5. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in "console", potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal Giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal Giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi, tra cui Note di udienza di Dirittopratico.it;

6. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il Giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;

7. il Giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in "console" nel corso dell'udienza stessa;

8. al termine dell'udienza il Giudice inviterà i Procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e a dare atto che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante applicativo è avvenuta regolarmente;fr

9. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il Giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei Procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare *a priori* la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).

4) Trattazione dei procedimenti a porte chiuse (art 83, comma 7, lett.e)


Nei procedimenti urgenti di cui all'art. 83 co. 3, che non possono essere trattati con la celebrazione dell'udienza da remoto o a trattazione scritta come ai punti che precedono, il Giudice, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera e), D.L. 18/2020, disporrà la celebrazione a porte chiuse delle udienze pubbliche di cui all'articolo 128 del codice di procedura civile, dettando misure necessarie a garantire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della Giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

A tal fine i Giudici nella trattazione di tali procedimenti osserveranno le seguenti regole: a) onde evitare assembramenti nelle aule, le udienze saranno tenute secondo un calendario che assicuri gli obiettivi di sicurezza suddetti, con fissazione di un idoneo numero di procedimenti scaglionati in fasce orarie pre-stabilite e differenziate per ogni singola procedura, e previa comunicazione della Cancelleria alle parti costituite; b) limiteranno, senza pregiudizio per le parti,


la presenza in udienza di soggetti diversi dai difensori; c) fisseranno le udienze istruttorie nella fascia oraria finale o comunque in orari tali da limitare la permanenza di testi e consulenti tecnici nelle aree limitrofe a quelle di udienza; d) garantiranno nell'aula d'udienza che le parti e i testimoni tra di loro, ed a loro volta le parti, i testi e gli ausiliari con il giudice, occupino posizioni tali da garantire il rispetto delle raccomandazioni emanate con DPCM del 4.3.2020 (distanza interpersonale, innanzi tutto). Il Giudice si assicurerà che le raccomandazioni ed i relativi obblighi di cui al precedente punto vengano resi noti alle parti ed ai difensori ed appositi avvisi che saranno affissi sulla porta dell'aula d'udienza, a cura delle Cancellerie. L'Avvocatura si impegna al massimo rispetto dell'orario di udienza assegnato e dei rispettivi incumbenti, e al rispetto delle disposizioni del Giudice, onde garantire le finalità di sicurezza anzidette.

Viterbo 3/4/2020

Il Presidente del Tribunale di Viterbo – Dott.ssa Maria Rosaria Covelli



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Viterbo- Avv. Marco Prosperoni



Il Dirigente Amministrativo – Dott. Paolo Stavagna



ALLEGATI:

- 1) Modello di Provvedimento di Rinvio nel periodo di sospensione (fino al 15 aprile)
- 2) Modello di Provvedimento di Rinvio successivo alla sospensione (dal 15/4 al 30/6)
- 3) a) Modello di Provvedimento di Fissazione dell'udienza CIVILE mediante Trattazione Scritta
b) Modello di Provvedimento di Fissazione dell'udienza LAVORO mediante Trattazione Scritta
- 4) Modello di Verbale di Udiienza mediante Trattazione Scritta
- 5) a) Modello di Provvedimento di Fissazione dell'udienza CIVILE con modalità da remoto
b) Modello di Provvedimento di Fissazione dell'udienza LAVORO con modalità da remoto
- 6) Modello di Verbale di Udiienza con Modalità da Remoto

Allegato 1



IL TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO
SEZIONE CIVILE

Proc. N. \$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$ L.P.
@solo_nomi_ricorrenti_dx@contro
\$\$cognome_o_denominazione_controparte\$\$ nome_controparte\$\$

Il Giudice del Lavoro

Visti gli atti del procedimento in epigrafe;

Visto il D.L. n. 11/3.2020 che dalla data della sua entrata in vigore ha disposto il rinvio d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 delle udienze civili pendenti innanzi tutti gli uffici giudiziari (fatte salve le eccezioni contenute nell'art. 2 co. 2 lett. g) e la sospensione dei termini processuali;

Visto il provvedimento del Presidente del Tribunale del 7.3.2020 che autorizza il rinvio dei procedimenti non urgenti a data successiva al 30.4.2020;

visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 che modificando il D.L. n. 11 dell'8/3/2020 ha prolungato il periodo di sospensione dell'attività giudiziaria ed ha disposto il rinvio delle udienze a data successiva al 15 aprile 2020, con le eccezioni di cui al co. 3 lett. a);

rilevato che la presente causa non riveste i caratteri dell'urgenza e rientra dunque tra i casi di rinvio dell'udienza ai sensi della norma per ultimo citata;

vista la data di udienza fissata al \$\$data_prossima_udienza\$\$ ore \$\$ora_prossima_udienza\$\$ e

fatta comunque salva la possibilità delle parti di chiedere una anticipazione dell'udienza rispetto alla data di rinvio di seguito indicata, segnalandone e motivandone le ragioni;

P.Q.M.

Rinvia l'udienza al \$\$data_prossima_udienza_proposta\$\$ stessa ora per i mesi incombenti, riservandosi di valutare eventuali richieste motivate di anticipazione.

ATTENZIONE N.B: LE PARTI SONO INVITATE AL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI (ove possibile in formato pdf nativo) E ALLA SCANSIONE (ove possibile) DEI DOCUMENTI NON PREVIAMENTE DEPOSITATI TELEMATICAMENTE ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 10 GG. PRIMA DELL'UDIENZA, AL FINE DI RENDERE IL FASCICOLO INTERAMENTE TELEMATICO E GARANTIRNE LA VISIBILITÀ E L'ACCESSO ANCHE IN ASSENZA DI QUELLO CARTACEO ED AL DI FUORI DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO

Si comunichi alle parti costituite.

Viterbo lì, \$\$data_decisione\$\$

IL GIUDICE



IL TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO
SEZIONE CIVILE

Proc. N. \$\$numero_ruolo\$\$anno_ruolo\$\$ L.P.
@@solo_nomi_ricorrenti_dx@@contro
\$\$cognome_o_denominazione_controparte\$\$ nome_controparte\$\$

Il Giudice

Visti gli atti del procedimento in epigrafe;

visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 che modificando il D.L. n. 11 dell'8/3/2020 ha prolungato il periodo di sospensione dell'attività giudiziaria ed ha disposto il rinvio delle udienze a data successiva al 15 aprile 2020, con le eccezioni di cui al co. 3 lett. a);

rilevato che per il periodo intercorrente dal 16 aprile al 30 giugno 2020, il co. 6 dell'art. 83 D.L. 18/2020, ha demandato ai capi degli uffici giudiziari l'adozione di MISURE ORGANIZZATIVE anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

visto l'art. 83 co. 7 lett. g) del D.L. Legge 17 marzo 2020, n. 18 che - al fine di contenere l'incidenza negativa sull'attività giurisdizionale delle misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica - consente il rinvio delle udienze civili a data successiva al 30 giugno 2020 con le eccezioni di cui al co. 3 (procedimenti che rivestono i caratteri dell'urgenza);

Rilevato che alle richiamate disposizioni ha dato attuazione il provvedimento del Presidente del Tribunale di Viterbo

rilevato che la trattazione della presente causa, non consente il ricorso a modalità alternative di celebrazione dell'udienza tra quelle disciplinate dall'art. 83 co. 7 lett. f) ed h) (mediante collegamento da remoto o mediante scambio e deposito in telematico di note scritte), richiedendo la presenza di soggetti diversi ed ulteriori rispetto alle parti e ai loro difensori;

ritenuto che nella specie non si versi in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 83 co. 3 (procedimenti cautelari o che rivestano i caratteri dell'urgenza);

ritenuta conseguentemente la possibilità di disporre il rinvio dell'udienza (già fissata al \$\$data_prossima_udienza\$\$ ore \$\$ora_prossima_udienza\$\$) a data successiva al 30 giugno 2020 per i medesimi incombenti, fatta comunque salva la possibilità delle parti di chiedere una anticipazione dell'udienza rispetto alla data di rinvio di seguito indicata, segnalandone e motivandone le ragioni;

P.Q.M.

Rinvia l'udienza al \$\$data_prossima_udienza_proposta\$\$ stessa ora per i medesimi incombenti, riservandosi di valutare eventuali richieste motivate di anticipazione.

ATTENZIONE N.B: LE PARTI SONO INVITATE AL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI (ove possibile in formato pdf nativo) E ALLA SCANSIONE (ove possibile) DEI DOCUMENTI NON PREVIAMENTE DEPOSITATI TELEMATICAMENTE ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 10 GG. PRIMA DELL'UDIENZA, AL FINE DI RENDERE IL FASCICOLO INTERAMENTE TELEMATICO E GARANTIRNE LA VISIBILITÀ E L'ACCESSO ANCHE IN ASSENZA DI QUELLO CARTACEO ED AL DI FUORI DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO

Si comunichi alle parti costituite.

Viterbo lì, \$\$data_decisione\$\$

IL GIUDICE



IL TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
RG N. \$\$\$numero_ruolo\$\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$\$

Il Giudice

- letti gli atti del procedimento in epigrafe;
- visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 che ha disposto il rinvio d'ufficio delle udienze a data successiva al 15 aprile 2020, con le eccezioni di cui al co. 3 lett. a);
- rilevato che sia in relazione a tali ultimi procedimenti che per quelli da fissare nel periodo 16 aprile al 30 giugno 2020, il co. 6 dell'art. 83 D.L. 18/2020, ha demandato ai capi degli uffici giudiziari l'adozione di misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;
- visto l'art. 83 co. 7 lett. h) del D.L.n. 18/2020, n. 18 che consente, in via eccezionale, lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, **mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni** e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
- visto l'art. 7 co. 4 il quale dispone che "*nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al co. 7, lettere da a) a f) e h)*";
- rilevato che alle richiamate disposizioni ha dato attuazione il provvedimento del Presidente del Tribunale di Viterbo datato 23.3.2020 pubblicato sul sito web del Tribunale;
- atteso che la trattazione della presente causa non necessita della presenza delle parti personalmente né di altri soggetti quali informatori, testimoni o ausiliari;

P.Q.M.

1. Fissa l'udienza del XXXX e dispone che tale nuova udienza la causa sia trattata, **mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note, anche congiunte, da trasmettere entro SETTE giorni prima dell'udienza;**
2. invita sin d'ora le parti all'esposizione concisa delle difese, evitando inutili ripetizioni rispetto a quanto già esposto nelle memorie processuali.

3. fa presente che nella data fissata per l'udienza sarà redatto apposito verbale che darà conto dello svolgimento dell'udienza con le modalità indicate; il verbale indicherà inoltre le parti che hanno provveduto al tempestivo deposito delle note.
4. Rappresenta che la mancata trasmissione di note da parte di una e/o entrambe le parti ritualmente avvisate sarà considerata come assenza all'udienza. Si comunichi alle parti costituite almeno 15 giorni prima dell'udienza.

Viterbo

IL GIUDICE



IL TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO

Proc. N. \$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$ L.P.
@@solo_nomi_ricorrenti_dx@@contro
\$\$cognome_o_denominazione_controparte\$\$/nome_controparte\$\$

Il Giudice del Lavoro

visti gli atti del procedimento in epigrafe;

visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 che modificando il D.L. n. 11 dell'8/3/2020 ha prolungato il periodo di sospensione dell'attività giudiziaria ed ha disposto il rinvio delle udienze a data successiva al 15 aprile 2020, con le eccezioni di cui al co. 3 lett. a);

rilevato che per il periodo intercorrente dal 16 aprile al 30 giugno 2020, il co. 6 dell'art. 83 D.L. 18/2020, ha demandato ai capi degli uffici giudiziari l'adozione di MISURE ORGANIZZATIVE anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

visto l'art. 83 co. 7 lett. h) del D.L. Legge 17 marzo 2020, n. 18 che - al fine di contenere l'incidenza negativa sull'attività giurisdizionale delle misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica - consente, in via eccezionale, lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, MEDIANTE LO SCAMBIO E IL DEPOSITO IN TELEMATICO DI NOTE SCRITTE CONTENENTI LE SOLE ISTANZE E CONCLUSIONI e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice; visto l'art. 7 co. 4 il quale dispone che "*nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al co. 7, lettere da a) a f) e h)*";

Rilevato che alle richiamate disposizioni ha dato attuazione il provvedimento del Presidente del Tribunale di Viterbo n. ___/2020;

rilevato che la trattazione della presente causa - fissata per l'udienza di discussione - richiede la partecipazione delle parti a mezzo dei difensori, non necessita della presenza delle parti personalmente né di altri soggetti quali informatori, testimoni o ausiliari;

ritenuto che le note debbano contenere espressa istanza di decisione della causa o alternativamente l'avviso che non si intende partecipare all'udienza per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, che, ove comune ad entrambe le parti, comporterà il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 309 c.p.c..

P.Q..M.

DISPONE che all'udienza fissata, la causa sia trattata MEDIANTE LO SCAMBIO E IL DEPOSITO IN TELEMATICO DI NOTE SCRITTE ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. H) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e secondo quanto previsto dal PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE n. _____ in data _____; fermi restando i termini per note già eventualmente concessi, fissa termine fino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di ulteriori note CONTENENTI LE SOLE ISTANZE E CONCLUSIONI;

fa presente che nella data fissata sarà redatto apposito verbale che darà conto dello svolgimento dell'udienza con le modalità indicate; il verbale darà atto del deposito tempestivo delle note contenente la richiesta della decisione e della riserva di deposito fuori udienza della sentenza con motivazione contestuale

Si fa presente che qualora entrambe le parti non provvedano al tempestivo deposito delle note o manifestino congiuntamente l'intenzione di non partecipare all'udienza per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, si provvederà al rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 309 c.p.c..

ATTENZIONE N.B: LE PARTI SONO INVITATE AL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI (ove possibile in formato pdf nativo) E ALLA SCANSIONE (ove possibile) DEI DOCUMENTI NON PREVIAMENTE DEPOSITATI TELEMATICAMENTE ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 10 GG. PRIMA DELL'UDIENZA, AL FINE DI RENDERE IL FASCICOLO INTERAMENTE TELEMATICO E GARANTIRNE LA VISIBILITÀ E L'ACCESSO ANCHE IN ASSENZA DI QUELLO CARTACEO ED AL DI FUORI DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO

Si comunichi alle parti costituite almeno 15 giorni prima dell'udienza.

Viterbo li, \$\$data_decisione\$\$

IL GIUDICE DEL LAVORO



IL TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO
SEZIONE CIVILE

Proc. R.G. n. \$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$
@@solo_nomi_ricorrenti_dx@@contro
@@solo_nomi_convenuti_dx@@

Udienza del \$\$data_decisione\$\$

Il Giudice, Dott. \$\$nome_giudice\$\$ \$\$cognome_giudice\$\$
da atto che la presente udienza che non richiede la presenza di soggetti diversi
dai difensori delle parti, è celebrata ai sensi dell'art.83 co. 7 lett. h) e 4 del D.L.
18/2020 e in esecuzione del provvedimento del Presidente del Tribunale di Vi-
terbo n. ___/2020

MEDIANTE SCAMBIO E DEPOSITO IN TELEMATICO DI NOTE SCRIT-
TE CONTENENTI LE SOLE ISTANZE E CONCLUSIONI

come disposto con apposito provvedimento comunicato preventivamente alle
parti contenente i termini per il deposito delle note, o come richiesto dalle parti
esercitando la facoltà ivi prevista;

preso atto della regolarità delle notifiche;

preso atto della tempestiva/tardiva costituzione del convenuto;

preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione
dell'udienza;

preso atto che HANNO/NON HANNO provveduto al tempestivo deposito del-
le "note di trattazione scritta"

l'Avv. \$\$avvocato_parte_attrice\$\$ per la parte ricorrente

l'Avv. \$\$avvocato_controparte\$\$ per parte resistente

Preso atto che le parti non hanno provveduto al deposito di note nel termine
fissato

Visto l'art. 309 c.p.c. rinvia all'udienza del _____ ore _____.

Si comunichi.

All'esito il Giudice RISERVA OGNI DECISIONE IN ORDINE ALLE
ISTANZE DEPOSITATE DALLE PARTI dando atto che provvederà al depo-

sito del provvedimento (sentenza o ordinanza con gli eventuali provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio) fuori udienza come per legge, nei termini di legge decorrente dalla data odierna

Viterbo li \$\$data_decisione\$\$ ore \$\$ora_ultima_udienza\$\$

IL GIUDICE

SI DA ATTO CHE IL PRESENTE VERBALE E' STATO REDATTO IN FORMATO TELEMATICO E COME TALE SOTTOSCRITTO DAL GIUDICE CON FIRMA DIGITALE.



IL TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO
SEZIONE CIVILE

RG N. **\$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$**

Il Giudice

Visti gli atti del procedimento in epigrafe;

visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 che ha disposto il rinvio delle udienze a data successiva al 15 aprile 2020, con le eccezioni di cui al co. 3 lett. a);

rilevato che sia per i procedimenti di cui al citato art. 83 co.3 lett. a) DL 18/2020 che per quelli da fissare nel periodo 16 aprile al 30 giugno 2020, il co. 6 dell'art. 83 D.L. 18/2020, ha demandato ai capi degli uffici giudiziari l'adozione di misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

visto l'art. 83 co. 7 lett. f) del D.L. Legge 17 marzo 2020, n. 18 che consente, in via eccezionale, lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, disponendo che le modalità di svolgimento siano comunicate alle parti con apposito provvedimento; mentre il co. 4 dispone che *"nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al co. 7, lettere da a) a f) e h)";* visto altresì l'art. 83 co. 7 lett. h) del D.L. Legge 17 marzo 2020, n. 18 che al medesimo fine consente, in via eccezionale, lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio in via telematica di note scritte;

Rilevato che alle richiamate disposizioni ha dato attuazione il provvedimento del Presidente del Tribunale di Viterbo;

rilevato che con nota 10.03.2020 (prot. m_dg DOG07.10/03/2020 . 0003413.ID) il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione del Personale e dei Servizi – Direzione Generale per i Servizi Informatici Automatizzati, ha individuato l'applicazione Microsoft TEAMS tra i sistemi utilizzabili per lo svolgimento delle udienze civili e che, con nota 9.3.2020 (prot. 0008661.U) il medesimo dipartimento ha comunicato (a mezzo posta certifica-

ta del 10.3.2020) l'avvenuta creazione per ogni magistrato di una stanza virtuale finalizzata ai collegamenti audiovisivi con esterni mediante applicativo Teams, allegando "Vademecum per l'utilizzo della "Stanza Virtuale" – Microsoft Teams";

ritenuto che il suddetto sistema sia idoneo a garantire il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;

rilevato che la trattazione della presente causa, richiede la presenza personale delle parti e dei rispettivi difensori, senza altri soggetti, e può quindi essere svolta mediante collegamento da remoto;

ritenuto tuttavia che – laddove invece si intenda sollecitare il giudicante ad una valutazione anticipata di questioni preliminari e pregiudiziali - in alternativa alle suddette modalità di svolgimento dell'udienza, debba essere riconosciuta alle parti la possibilità di accedere alla celebrazione dell'udienza mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi del richiamato art. 83 co. 7 lett. h);

P.Q.M.

Dispone che all'udienza fissata del _____ **la causa sarà trattata mediante collegamento da remoto;**

il collegamento da remoto avrà luogo mediante l'applicativo Microsoft TEAMS idoneo ad assicurare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti e le cui istruzioni d'uso sono allegate in calce al presente provvedimento;

le parti ed i soggetti processuali del presente giudizio potranno partecipare all'udienza cliccando nell'imminenza della data e dell'ora fissate sul seguente link:

XXXXXX

e seguendo le istruzioni in calce al presente provvedimento;

per ogni parte processuale verrà aperto un solo collegamento;

in caso di sostituto d'udienza si raccomanda di accedere alla riunione via web immettendo nel campo "immetti il nome" in numero della causa per cui si interviene;

fa presente che nel corso del collegamento audiovisivo, sarà redatto apposito verbale il quale darà conto delle modalità di svolgimento dell'udienza;

invita conseguentemente le parti a predisporre la strumentazione necessaria al collegamento (pc, tablet o smartphone, con videocamera e microfono ed ad trasmettere gli eventuali recapiti telefonici non già presenti in atti tre giorni prima dell'udienza) e a predisporli per la videoconferenza, facendo presente che la mancata partecipazione sarà considerata come assenza all'udienza;

SI RAPPRESENTA

che qualora le parti intendano sollecitare il giudicante ad una valutazione anticipata di questioni preliminari e pregiudiziali in alternativa alle predette moda-

lità di svolgimento dell'udienza, potranno depositare almeno 5 giorni prima della udienza già fissata, apposita istanza (congiunta o anche separata, purché proveniente da entrambe le parti) di procedere allo svolgimento dell'udienza, anziché con modalità da remoto, mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi del richiamato art. 83 co. 7 lett. h);

Si comunichi alle parti costituite almeno 15 giorni prima dell'udienza.

Viterbo li,

IL GIUDICE

ALLEGATO: ISTRUZIONI PER PARTECIPAZIONE ALL'UDIENZA DA REMOTO

Cliccando su link sopra indicato nella data e ora stabilita il destinatario potrà collegarsi alla stanza virtuale e visualizzerà la seguente schermata



Vivi le riunioni di Teams al meglio con l'app desktop

Scarica l'app di Windows


Partecipa sul Web

Hai già l'app Teams? Avvia ora


Gli sarà quindi proposto di installare l'app (se non già presente sul dispositivo utilizzato) o di partecipare via Web.

Una volta fatta questa scelta potrà accedere inserendo un nome descrittivo nel campo Immetti il nome, che sarà visualizzato al resto dei partecipanti.

Cliccando su Partecipa ora verrà inserito nella sala d'attesa virtuale.




Rimarrà quindi in attesa in una sala virtuale come nella figura seguente.



Una volta stabilita la connessione, l'udienza si svolgerà nelle forme consuete, ovvero attingendo alle note di udienza predisposte su DirittoPratico.

Le parti collegate avranno modo di esaminare di assistere alla redazione del verbale di udienza, compilato con le suddette modalità.

Al termine, per abbandonare la videoconferenza basterà cliccare sull'icona rossa con il telefono (Abbandona).



SOSTITUTO DI UDIENZA


Una problematica che potrebbe sorgere è quella del sostituto di udienza (ovvero il legale chiamato a sostituire il procuratore di una delle parti).

In tal caso, tra i soggetti in attesa di essere ammessi alla videoconferenza potrebbe non comparire il nome del procuratore della parte ma quello di altro legale apparentemente estraneo alla causa; lì dove si abbia una pluralità di procedimenti da trattare in remoto e la contestuale presenza di più soggetti in sala d'attesa, si potrebbe essere indotti ad estromettere involontariamente il sostituto del procuratore assente che così risulterebbe assente nel verbale di udienza.


Per evitare ciò è opportuno inserire nel decreto di fissazione dell'udienza da remoto che in caso di sostituzione l'accesso del sostituto alla stanza virtuale

dovrà avvenire via web, previa registrazione con il numero di ruolo che ne evidenzia il collegamento con la causa, così da renderne possibile l'identificazione tra i soggetti in attesa.

Per fare ciò sulla schermata che segue dovrà selezionare l'opzione "Partecipa sul web"



E nello spazio in cui è chiesto di indicare il nominativo dovrà inserire anche il numero della causa



A questo punto comparirà tra i presenti in sala di attesa e il Giudice sarà in condizione di coglierne il collegamento con la causa ed ammetterlo alla riunione.



IL TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO

Proc. N. \$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$ L.P.
@@solo_nomi_ricorrenti_dx@@contro
\$\$cognome_o_denominazione_controparte\$\$ \$\$nome_controparte\$\$

Il Giudice del Lavoro

Visti gli atti del procedimento in epigrafe;

visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 che, modificando il D.L. n. 11 dell'8/3/2020, ha prolungato il periodo di sospensione dell'attività giudiziaria ed ha disposto il rinvio delle udienze a data successiva al 15 aprile 2020, con le eccezioni di cui al co. 3 lett. a);

rilevato che per il periodo intercorrente dal 16 aprile al 30 giugno 2020, il co. 6 dell'art. 83 D.L. 18/2020, ha demandato ai capi degli uffici giudiziari l'adozione di MISURE ORGANIZZATIVE anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

visto l'art. 83 co. 7 lett. f) del D.L. Legge 17 marzo 2020, n. 18 che - al fine di contenere l'incidenza negativa sull'attività giurisdizionale delle misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica - consente, in via eccezionale, lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, MEDIANTE COLLEGAMENTI DA REMOTO individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, disponendo che le modalità di svolgimento siano comunicate alle parti con apposito provvedimento; mentre il co. 4 dispone che "*nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al co. 7, lettere da a) a f) e h)*";

visto altresì l'art. 83 co. 7 lett. h) del D.L. Legge 17 marzo 2020, n. 18 che al medesimo fine consente, in via eccezionale, lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, MEDIANTE LO SCAMBIO E IL DEPOSITO IN TELEMATICO DI NOTE SCRITTE CONTENENTI LE SOLE ISTANZE E CONCLUSIONI,

Rilevato che alle richiamate disposizioni ha dato attuazione il provvedimento del Presidente del Tribunale di Viterbo n. ___/2020;

rilevato che con nota 10.03.2020 (prot. m_dg DOG07.10/03/2020 . 0003413.ID) il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione del Personale e dei Servizi – Direzione Generale per i Servizi Informatici Automatizzati, ha individuato l'applicazione Microsoft TEAMS tra i sistemi utilizzabili per lo svolgimento delle udienze civili e che, con nota 9.3.2020 (prot. 0008661.U) il medesimo dipartimento ha comunicato (a mezzo posta certificata del 10.3.2020) l'avvenuta creazione per ogni magistrato di una stanza virtuale finalizzata ai collegamenti audiovisivi con esterni mediante applicativo Teams, allegando "Vademecum per l'utilizzo della "Stanza Virtuale" – Microsoft Teams";

ritenuto che il suddetto sistema sia idoneo a garantire il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;

rilevato che la trattazione della presente causa, richiede la presenza personale delle parti e dei rispettivi difensori, senza altri soggetti, e può quindi essere svolta mediante collegamento da remoto;

ritenuto tuttavia che - lì dove si ritenga impossibile qualsiasi soluzione transattiva della controversia e quindi superfluo o differibile il tentativo di conciliazione, non essenziale la presenza personale delle parti e quindi rinunciabile l'interrogatorio libero delle stesse, e si intenda per contro sollecitare il giudicante ad una valutazione anticipata delle questioni preliminari e pregiudiziali o all'adozione immediata dei provvedimenti istruttori - in alternativa alle suddette modalità di svolgimento dell'udienza, debba essere riconosciuta alle parti la possibilità di accedere alla celebrazione dell'udienza mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi del richiamato art. 83 co. 7 lett. h);

P.Q.M.

DISPONE che l'udienza già fissata sia tratta MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. F) del D.L. 17 MARZO 2020, n. 18 e secondo quanto previsto dal PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE n. _____ in data _____;

il collegamento da remoto avrà luogo mediante l'applicativo Microsoft TEAMS idoneo ad assicurare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti e le cui istruzioni d'uso sono allegate in calce al presente provvedimento;

le parti ed i soggetti processuali del presente giudizio potranno partecipare all'udienza cliccando nell'imminenza della data e dell'ora fissate sul seguente link:

(ad esempio: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjEyOGIxOGYtYWY3OC00MmlwLTgzMGYtNjk5OTljMDFmZDRk%40thread.v2/0?context=%22T%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d)

e seguendo le istruzioni in calce al presente provvedimento;
per ogni parte processuale verrà aperto un solo collegamento;
per eventuali difficoltà tecniche si invita la parte a contattare la cancelleria;
in caso di sostituto d'udienza si raccomanda di accedere alla riunione via web
immettendo nel campo "immetti il nome" in numero della causa per cui si interviene;
fa presente che nel corso del collegamento audiovisivo, sarà redatto apposito verbale il quale darà conto delle modalità di svolgimento dell'udienza e di cui si darà lettura alle parti;
invita conseguentemente le parti a predisporre la strumentazione necessaria al collegamento (pc, tablet o smartphone, con videocamera e microfono) e a predisporli per la videoconferenza, facendo presente che la mancata partecipazione sarà considerata come assenza all'udienza;

SI RAPPRESENTA

che qualora le parti intendano rinunciare all'espletamento del tentativo di conciliazione e allo svolgimento dell'interrogatorio libero delle stesse ed intendano per contro sollecitare il giudicante ad una valutazione anticipata delle questioni preliminari e pregiudiziali o all'adozione immediata dei provvedimenti istruttori, in alternativa alle predette modalità di svolgimento dell'udienza, potranno depositare almeno 5 giorni prima della udienza già fissata, apposita istanza (congiunta o anche separata, purché proveniente da entrambe le parti) di procedere allo svolgimento dell'udienza, anziché con modalità da remoto, mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi del richiamato art. 83 co. 7 lett. h);

l'istanza (o le istanze) dovrà(nno) contenere la rinuncia all'espletamento del tentativo di conciliazione e all'interrogatorio libero delle parti e le rispettive richieste delle parti. Si fa presente che in tal caso, nella data fissata, sarà redatto apposito verbale che darà conto delle modalità di svolgimento dell'udienza e della riserva assunta sulle richieste formulate dalle parti.

ATTENZIONE N.B: LE PARTI SONO INVITATE AL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI (ove possibile in formato pdf nativo) E ALLA SCANSIONE (ove possibile) DEI DOCUMENTI NON PREVIAMENTE DEPOSITATI TELEMATICAMENTE ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 10 GG. PRIMA DELL'UDIENZA, AL FINE DI RENDERE IL FASCICOLO INTERAMENTE TELEMATICO E GARANTIRNE LA VISIBILITÀ E L'ACCESSO ANCHE IN ASSENZA DI QUELLO CARTACEO ED AL DI FUORI DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO


Si comunichi alle parti costituite almeno 15 giorni prima dell'udienza.

Viterbo li, \$\$data_decisione\$\$

IL GIUDICE DEL LAVORO

ALLEGATO: ISTRUZIONI PER PARTECIPAZIONE ALL'UDIENZA DA REMOTO

Cliccando su link sopra indicato nella data e ora stabilita il destinatario potrà collegarsi alla stanza virtuale e visualizzerà la seguente schermata



Vivi le riunioni di Teams al meglio con l'app desktop

Scarica l'app di Windows


Partecipa sul Web

Hai già l'app Teams? Avvialo ora

Gli sarà quindi proposto di installare l'app (se non già presente sul dispositivo utilizzato) o di partecipare via Web.

Una volta fatta questa scelta potrà accedere inserendo un nome descrittivo nel campo Immetti il nome, che sarà visualizzato al resto dei partecipanti.


Cliccando su Partecipa ora verrà inserito nella sala d'attesa virtuale.



Rimarrà quindi in attesa in una sala virtuale come nella figura seguente.



Una volta stabilita la connessione, l'udienza si svolgerà nelle forme consuete, ovvero attingendo alle note di udienza predisposte su DirittoPratico. Le parti collegate avranno modo di esaminare di assistere alla redazione del verbale di udienza, compilato con le suddette modalità. Al termine, per abbandonare la videoconferenza basterà cliccare sull'icona rossa con il telefono (Abbandona).




SOSTITUTO DI UDIENZA


Una problematiche che potrebbe sorgere è quella del sostituto di udienza (ovvero il legale chiamato a sostituire il procuratore di una delle parti). In tal caso, tra i soggetti in attesa di essere ammessi alla videoconferenza potrebbe non comparire il nome del procuratore della parte ma quello di altro legale apparentemente estraneo alla causa; lì dove si abbia una pluralità di procedimenti da trattare in remoto e la contestuale presenza di più soggetti in sala d'attesa, si potrebbe essere indotti ad estromettere involontariamente il sostituto del procuratore assente che così risulterebbe assente nel verbale di udienza. Per evitare ciò è opportuno inserire nel decreto di fissazione dell'udienza da remoto che in caso di sostituzione l'accesso del sostituto alla stanza virtuale dovrà avvenire via web, previa registrazione con il numero di ruolo che ne evi-

denzi il collegamento con la causa, così da renderne possibile l'identificazione tra i soggetti in attesa.

Per fare ciò sulla schermata che segue dovrà selezionare l'opzione "Partecipa sul web"



Nello spazio in cui è chiesto di indicare il nominativo dovrà inserire anche il numero della causa



A questo punto comparirà tra i presenti in sala di attesa e il Giudice sarà in condizione di coglierne il collegamento con la causa ed ammetterlo alla riunione.



IL TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO
SEZIONE CIVILE

Proc. R.G. n. \$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$
@@solo_nomi_ricorrenti_dx@@contro
@@solo_nomi_convenuti_dx@@

Udienza del \$\$data_decisione\$\$

Il Giudice, Dott. \$\$nome_giudice\$\$ \$\$cognome_giudice\$\$

Da atto che la presente udienza che non richiede la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai loro difensori, è celebrata ai sensi dell'art.83 co. 7 lett. f) e 4 del D.L. 18/2020 e in esecuzione del provvedimento del Presidente del Tribunale di Viterbo n. ___/2020

MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO come disposto con apposito provvedimento preventivamente comunicato alle parti, contenente le istruzioni per la connessione, e con impiego dell'applicativo MICROSOFT TEAMS individuato e regolato con provvedimento 10.03.2020 (prot. m_dg DOG07.10/03/2020 . 0003413.ID) e successiva nota 9.3.2020 (prot. 0008661.U) del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia;

si attesta che il suddetto sistema è idoneo a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti e che del presente verbale è data lettura anche mediante lo strumento di condivisione offerto dal sistema..

Tanto premesso, verificata la regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza con modalità da remoto, la regolarità delle notifiche, il rispetto dei termini di costituzione anche alla luce della sospensione dei termini processuali disposta dall'art. 83 co. 2 D.L. 18/2020, la regolare costituzione delle parti,

il Giudice da atto che sono presenti in collegamento audiovisivo la parte ricorrente assistita dall'Avv. \$\$avvocato_parte_attrice\$\$ il quale la parte resistente assistita dall'Avv. \$\$avvocato_controparte\$\$ il quale sono altresì presenti

Parte _____ esibisce documento _____ mediante sistema di condivisione / sistema di allegazione degli atti. Il Giudice autorizza il deposito telematico del documento nel termine di 5 giorni da oggi.

rilevata la mancata comparizione delle parti, visto l'art. 309 c.p.c. rinvia all'udienza del _____ ore _____. Si comunichi.

Il Giudice preso atto dei malfunzionamenti riscontrati durante il collegamento e dell'impossibilità di ripristino dello stesso, rinvia l'udienza alla data del _____ ore ____ con le medesime modalità e per i medesimi odierni incombenzi. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

All'esito il Giudice di riserva il deposito del provvedimento fuori udienza.

All'esito il Giudice da atto che si ritirerà in camera di consiglio a fine udienza e (attesa l'oggettiva difficoltà di determinare la durata della camera di consiglio, per evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari) prende atto della rinuncia delle parti a presenziare alla lettura del dispositivo e fa presente che con il loro accordo provvederà al deposito del provvedimento fuori udienza.

Alle ore _____ il Giudice provvede al deposito della sentenza con motivazione contestuale.

Collegamento interrotto alle ore _____

IL GIUDICE

SI DA ATTO CHE IL PRESENTE VERBALE E' STATO REDATTO IN FORMATO TELEMATICO E COME TALE SOTTOSCRITTO DAL GIUDICE CON FIRMA DIGITALE.